ORDINANZA MUNICIPALE

CONCERNENTE

I FUNERALI

(del 26 agosto 1997)



IL MUNICIPIO DI BIASCA

 visto l'art. 16 lett. f) del Regolamento di polizia mortuaria e sul cimitero del 1° giugno 1981;

ordina:

Art. 1

Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina i funerali, il servizio delle imprese di pompe funebri e le pratiche relative.

Art. 2

Coordinamento delle pratiche

- ¹L'Ufficio controllo abitanti è l'istanza di coordinamento di tutte le pratiche relative ai funerali.
- ²·l rapporti tra la famiglia e l'Ufficio controllo abitanti sono curati dall'impresa di pompe funebri incaricata dalla famiglia.

<u>Art. 3</u>

Suono delle campane

Il suono delle campane (annuncio di morte, annuncio del funerale) è curato dalla Parrocchia per i funerali di rito cattolico, dal Comune per gli altri, secondo le norme consuetudinarie.

<u>Art. 4</u>

Giorni e orari

- ^{1.}I funerali possono svolgersi, nei giorni feriali, dal lunedì al sabato dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00.
- ^{2.}La data e l'ora del funerale può essere fissata solo dopo che l'Ufficio controllo abitanti ha dato il suo consenso.

Art. 5

Preparazione della fossa

- ¹·II Comune provvede alla preparazione della fossa prima del funerale.
- ² In caso di inumazione in tombe già provviste di sopra o sottostrutture, la loro tempestiva rimozione incombe alla famiglia secondo le direttive del custode.

Art. 6

Trasporto del feretro

- ¹·Il trasporto del feretro dal luogo in cui si trova in attesa del funerale (abitazione, camera mortuaria, ecc.) fino alla tomba, rispettivamente al crematorio, incombe alla famiglia che vi provvede tramite un'impresa di pompe funebri.
- ².E` ammessa la collaborazione di famigliari o di altre persone.

<u>Art. 7</u>

Corteo funebre

- ¹·Il corteo funebre può svolgersi, con partenza dal Piazzale comunale, oppure dal Sagrato della Chiesa di San Carlo, sul percorso via Cimitero portale del Cimitero.
- ²La famiglia può rinunciare al corteo. In tal caso il funerale ha inizio dal portale del Cimitero.
- ^{3.}Il disciplinamento della circolazione è curato dalla Polizia comunale.
- ⁴·L'organizzazione del corteo incombe alla famiglia, rispettivamente all'impresa pompe funebri.

<u>Art. 8</u>

Cerimonia

- ¹·La cerimonia si svolge sul piazzale a ciò destinato all'interno del cimitero.
- ²·Il Comune mette a disposizione le necessarie apparecchiature e infrastrutture (microfono, altoparlanti, carrello, ecc.), nonché l'assistenza del custode.
- ³·Alla fine della cerimonia il feretro può, secondo le disposizioni della famiglia:
 - essere lasciato sul posto in attesa dell'inumazione;
 - essere portato sulla fossa già predisposta, in attesa dell'inumazione;
 - essere ripreso in consegna dall'impresa pompe funebri per il trasporto al Crematorio.

Art. 9

Inumazione

- ^{1.}L'inumazione è curata dal Comune, subito dopo la cerimonia, in ogni caso entro lo stesso giorno del funerale.
- ²Di regola essa non è pubblica. E` tuttavia ammessa la presenza dei famigliari, se ne esprimono il desiderio.
- ³Eccezionalmente l'inumazione può essere curata dall'impresa di pompe funebri, sotto sua responsabilità e secondo le direttive del custode.

Art. 10

Disposizioni abrogative ed entrata in vigore

- ¹·La presente ordinanza abroga ogni disposizione contraria o incompatibile, segnatamente la RM 3.10.1967 concernente i funerali a percorso ridotto e le direttive 13.08.1975 concernenti il coordinamento delle pratiche relative ai funerali.
- ²Essa entra in vigore il 1° settembre 1997.

Biasca, 26 agosto 1997

Adottata con risoluzione municipale numero 331 del 26 agosto 1997. Entrata in vigore il 01 settembre 1997.